



## STATUTO

### "ALUMNI IURISPRUDENTIAE UNIVERSITATIS CATANENSIS"

Associazione fra i laureati in Giurisprudenza dell'Università di Catania.

**ART.1** - E' costituita con sede in Catania presso il Dipartimento di Giurisprudenza l'Associazione apartitica, apolitica e senza fini di lucro, fra i laureati in Giurisprudenza dell'Università di Catania denominata "ALUMNI IURISPRUDENTIAE UNIVERSITATIS CATANENSIS".

Essa ha durata fino al 2070 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

**ART.2** - L'Associazione ha quale scopo la realizzazione di una comunità di ex allievi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania per una sempre più intensa partecipazione del Dipartimento stesso alla vita del diritto in Italia e nella Comunità europea.

L'Associazione ha in particolare il compito: di diffondere la conoscenza della tradizione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza catanese; di assumere ogni iniziativa per la promozione delle attività del Dipartimento e della sua immagine; di attuare programmi coordinati con quell'attività; di realizzare scambi di esperienze con altri Dipartimenti di Giurisprudenza italiani e stranieri; di elaborare di concerto con il Dipartimento proposte per la più certa e consapevole affermazione dei valori della legalità e del diritto in ogni

campo; di svolgere attività di promozione nei riguardi dei neo-laureati del Dipartimento di Giurisprudenza.

L'azione dell'Associazione si svolgerà mediante l'organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni pubbliche e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo al conseguimento dei fini indicati.

**ART.3** - Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si sono laureati in Giurisprudenza presso l'Università di Catania.

L'Associazione comprende due categorie di soci:

a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e quelli che siano ritenuti particolarmente meritevoli a norma del successivo articolo 4.

Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

b) Soci ordinari: tutti i laureati in Giurisprudenza presso l'Università di Catania che ne facciano espressa richiesta.

Possono essere ammessi altresì quali soci ordinari tutti i docenti del Dipartimento o quelli che abbiano insegnato nei suoi corsi anche se laureati in altre Università. Essi presenziano all'assemblea che si avvarrà del loro voto consultivo.

**ART.4** - Il Consiglio direttivo può attribuire la qualità di soci fondatori a quelle persone fisiche e a quegli enti, che ne siano particolarmente meritevoli; la determinazione in tal senso, da parte del Consiglio Direttivo, deve essere presa

all'unanimità.

Con l'accettazione, il richiedente assumerà la qualità di socio fondatore con effetto dall'esercizio sociale immediatamente successivo.

**ART.5** - Con le stesse modalità di cui sopra saranno ammessi tutti coloro che facciano richiesta di ammissione alla categoria di soci ordinari.

**ART.6** - Con l'adesione all'Associazione, i nuovi soci, accettano incondizionatamente lo statuto.

**ART.7** - Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

**ART.8** - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo.

**ART.9** - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci fondatori.

**ART.10** - La convocazione può avvenire tramite invio trasmesso via posta al domicilio dei soci o tramite posta elettronica o telefax.

**ART.11** - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

**ART.12** - Per le modifiche al presente statuto sarà necessario il voto dei due terzi dei soci fondatori. Per deliberare lo

scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori.

**ART.13** - E' competenza dell'Assemblea:

a) approvare le linee politiche e programmatiche dell'Associazione;

b) nominare, qualora non si sia provveduto in occasione dell'atto costitutivo e comunque per i successivi trienni, il Consiglio Direttivo.

**ART.14** - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica un triennio e si compone di undici membri.

Di esso fa parte di diritto il Direttore del Dipartimento.

Quattro membri saranno designati dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza; tre membri saranno eletti dall'Assemblea dei soci fondatori; i restanti tre membri saranno designati, fra i propri iscritti: uno dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, uno dal Consiglio dei Distretti Notarili riuniti di Catania e Caltagirone e uno dalla Sezione di Catania della Associazione Nazionale dei Magistrati.

**ART.15** - Qualora per qualsiasi ragione un consigliere cessasse dalla carica o non venisse designato, il Consiglio, in attesa della designazione del componente mancante, continuerà a svolgere le sue funzioni purchè rimanga in carica la maggioranza di suoi componenti.

**ART.16** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'As-

sociazione senza eccezione alcuna, escluso quanto per legge o per statuto è demandato alla competenza dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il Consiglio può nominare nel proprio ambito, un vice presidente e un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**ART.17** - Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) attuare i programmi dell'associazione nell'ambito delle linee fissate dall'assemblea, provvedendo e sovrintendendo alle relative attività, atti e funzioni;

b) definire i fabbisogni finanziari annui nonché l'ammontare dei contributi necessari e da richiedere ai soci;

c) promuovere l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, materiali e professionali;

**ART.18** - Il Presidente, su apposita determinazione del Consiglio, può esercitare tutti o parte dei poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, potrà nominare procuratori speciali ad litem ed ad negotia; potrà operare su conti cor-

renti bancari; stipulare contratti anche di somministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i medesimi poteri spettano al Vice Presidente.

**ART.19** - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote dei soci;
- 2) dai contributi del Dipartimento e da ogni altra entrata erogazione o lascito.

**ART.20** - Le quote da versare da parte dei soci saranno determinate, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

**ART.21** - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**ART.22** - La gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è affidata al Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

**ART.23** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale suo patrimonio sarà devoluto a Enti e/o Associazioni che abbiano finalità analoghe ed in difetto al Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, sotto forma di borse di perfezionamento per giovani laureati.

Roberto Pennisi, Francesco Attaguile Notaio